CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE
POWER-GEN EUROPE 2017
27 – 29 Giugno 2017, Colonia GE

DATI IDENTIFICATIVI

Rag. Sociale.....
Indirizzo .....
CAP..... Località..... Prov.....
Tel..... Fax.....
Email .....Web.....
C.F .....P.IVA.....
Legale Rappresentante.....
Referente ..... Mobile.....Email.....
Settori di interesse: ☐Powergeneration ☐Oil& Gas ☐ Meccanica in generale ☐Altro*
*Altro, prego specificare.....

SELEZIONE OPZIONI ESPOSITIVE

☐ Italian Pavilion (minimum 9 mq) .....Modulo a 8.000 Euro = ...Euro

Include: raw space, allestimento, pannelli grafici personalizzati, 1 presa elettrica multipla, 1 tavolo, 4 sedute, 1 reception chiudibile, 1 sgabello, 1 cestino spazzatura, banner e biglietti invito personalizzati, 1 Kw elettricità, pulizie, costo smaltimento rifiuti.

☐ Raw Space Only (minimum 9 mq) ..... 465 Euro/mq = ...Euro

☐ Shell Scheme (minimum 9 mq) ..... 595 Euro/mq = ...Euro

Include: raw space, pannellature divisorie, 1 tavolo, 2 sedute, tre fari, un cestino spazzatura, nome azienda su fascia frontale, moquette ogni 3x3mt.

CONFIGURAZIONE STAND

☐ A (isola, 4 lati aperti, disponibili solamente per le opzioni raw space o shell scheme)
☐ B (isola, 3 lati aperti)
☐ C (isola, 2 lati aperti)
☐ D (isola, 1 lato aperto)

LISTING PACKAGE (obbligatorio per ogni azienda espositrice)

☐ BASIC PACKAGE ..... 395 Euro = ...Euro
☐ GOLD PACKAGE ..... 550 Euro = ...Euro
☐ PLATINUM PACKAGE .....675 Euro = ...Euro
☐ ELITE PACKAGE ..... 1.295 Euro = ...Euro

SUB TOTALE ..... **Euro**
IVA 22% ..... **Euro**
TOTALE ..... **Euro**

CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Acconto 50% ad emissione fattura (entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto) - Saldo al 15.05.2017 - Bonifico SEPA, intestatario: WMEM S.r.l.s. - BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN : T48 I030 6952 5001 0000 0005 067 - SWIFT-BIC BCITITMM

Dichiariamo di aver integralmente letto le "condizioni di partecipazione" del presente contratto, di approvarle ed accettarle integralmente senza riserve. In particolare, ci impegniamo a seguito della sottoscrizione del presente contratto a versare l'importo dovuto a ricevimento della/e fattura/e.

Luogo e Data..... **Timbro e Firma Legale Rappresentante**.....

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE

ART. 1. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con WMEM. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento". Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il modulo ufficiale "co-exhibitor form" costituisce parte integrante del presente contratto. Con la sua sottoscrizione l'azienda riconosce e accetta le condizioni generali di partecipazione e il regolamento di manifestazione in esso contenuti.
Il presente modulo unitamente al **"co-exhibitor form"** dev'essere inviato, debitamente compilato e sottoscritto entro il **30 Marzo 2017** a **WMEM S.r.l.s. Via Annunciata 22 – 24030 Palazzago BG – ITALY** e anticipato via pec a **wmem@pec.it**

ART. 3. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione alla manifestazione è data da WMEM a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione dei moduli relativi al padiglione italiano viene decisa da WMEM tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi WMEM può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta. L'assegnazione delle aree nude e delle soluzioni shell scheme viene decisa direttamente dall'azienda e comunicata a WMEM.
WMEM si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.
In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con WMEM.

ART. 4. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Entro il termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto WMEM procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. In tale fattura sono riportate la somma dovuta, il modo ed il termine di pagamento. il versamento dell'acconto e del saldo complessivo della somma dovuta per il costo dello stand dovrà essere eseguito a mezzo bonifico EU standard entro e non oltre i termini indicati sul seguente conto corrente bancario intestato a WMEM. Saranno emesse fatture di acconto e saldo in tempo utile rispetto alle scadenze indicate. Vi preghiamo cortesemente di non eseguire pagamenti prima di aver ricevuto fattura.
Coordinate bancarie: bonifico SEPA/EU a favore di: **WMEM S.r.l.s. - BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN : T48 I030 6952 5001 0000 0005 067 - SWIFT-BIC: BCITITMM**
Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dal contratto di adesione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 5. RECESSO DELL'ESPOSITORE – MODALITA' – PENALI

Il recesso da parte dell'espositore esercitato dopo la stipula del presente contratto comporta l'obbligo di tenere indenne WMEM da tutti i danni che il recesso comporta e quantificati forfettariamente in una somma pari al 50% del costo del presente contratto qualora detto stand venga assegnato ad altre aziende espositrici; sarà invece pari al 90% del costo del presente contratto, qualora l'area non venga riallocata.
E' facoltà di WMEM trattenere, a titolo di parziale risarcimento del danno, la somma già versata dall'espositore a saldo o a titolo di acconto. E' fatta comunque salva la facoltà per WMEM di procedere per il risarcimento di eventuali danni eccedenti la misura sopra specificata.

ART. 6. CLAUSOLA CONDIZIONALE

In caso di adesione al padiglione italiano, l'azienda prende atto che WMEM condiziona l'efficacia del contratto alla stipulazione di almeno quattro contratti con altrettante aziende nel medesimo spazio espositivo, aventi il medesimo oggetto, fermo restando l'impegno per WMEM, nell'ipotesi di mancata stipula di quattro contratti, di sottoporre una proposta per uno spazio espositivo individuale nell'ambito della medesima manifestazione. È esclusa qualsiasi forma di responsabilità da parte WMEM per la mancata realizzazione del padiglione italiano, quando questa sia dovuta al mancato raggiungimento del numero minimo di contratti qui indicato. La partecipazione a titolo individuale avverrà alle condizioni e costi stabiliti nel presente contratto.

ART. 7. ASSICURAZIONE

L'azienda espositrice deve presentare apposito certificato assicurativo come richiesto dall'ente fieristico per le diverse iniziative. L'assicurazione richiesta dall'ente fieristico si intende ad esclusivo carico dell'azienda stessa. La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio a WMEM, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. WMEM non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 8. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici di sopra di 1 Kw, collegamenti idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta di WMEM; assicurazione RC obbligatoria da presentare all'ente fieristico; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto a WMEM fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 9. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, vengono forniti secondo quanto indicato nel presente contratto. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione della manifestazione l'azienda espositrice deve riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico dell'azienda espositrice gli eventuali danni causati dagli stessi. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione di WMEM in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 10. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'azienda espositrice si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'azienda espositrice si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui WMEM procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti da WMEM, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda con circostanziato reclamo scritto a WMEM onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. WMEM potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico WMEM presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della manifestazione (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento della manifestazione, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico WMEM presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati.

ART. 13. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITA' DOGANALI

WMEM si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. WMEM non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'azienda è diretto. L'azienda è tenuta a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'azienda è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge la manifestazione per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 14. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

WMEM si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a WMEM per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'azienda è diretto.

ART. 15. PERSONALE PER LO STAND

WMEM offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso a WMEM per eventuali controversie con tali addetti.

ART. 16. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA'

WMEM pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la manifestazione (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 17. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra WMEM e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Bergamo.

ART. 18. INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELLA L. 675/96 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/ la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a WMEM acconsente al loro trattamento da parte delle medesime società. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, all'atto del conferimento dei dati, di essere debitamente informato/a per quanto previsto all'art. 10 della L. 675/96, ivi compresi i diritti compresi che, in relazione al trattamento a cui qui espressamente acconsente, gli derivano ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.